



Prot. n. 1878/D

Treviso, 27 dicembre 2019

OGGETTO: Legge di bilancio e Decreto fiscale 2020 - Principali disposizioni di interesse per la Provincia

Al Segretario Generale

Ai Dirigenti

Ai Titolari di Posizione Organizzativa

e p. c. Al Presidente

SEDE

Si segnalano le principali disposizioni contenute nella Legge di bilancio e nel decreto fiscale, in attesa della pubblicazione del decreto "milleproroghe", che dovrebbe contenere ulteriori disposizioni.

Si rinviando a successivi approfondimenti l'esame e le indicazioni su specifiche disposizioni.

LEGGE 19 DICEMBRE 2019, N. 157 "CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 124, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI".

Il decreto fiscale, con le modifiche introdotte dalla legge di conversione, è entrato in vigore il 25 dicembre 2019.

SEMPLIFICAZIONI E ABROGAZIONE DI TETTI DI SPESA

L'articolo 57 "*Disposizioni in materia di enti locali*" elimina una serie di tetti di spesa, vincoli e procedure ancora gravanti sugli enti locali.

A decorrere dall'anno 2020, **cessano di applicarsi** le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi (sono riportate tra parentesi le norme abrogate):

- a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
(Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni).
- b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122;



(7. (...) la spesa annua per **studi ed incarichi di consulenza**, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.).

8. Le amministrazioni pubbliche non possono effettuare **spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza**, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

9. Le amministrazioni pubbliche non possono effettuare **spese per sponsorizzazioni**.

12. Le amministrazioni pubbliche non possono effettuare **spese per missioni**, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

13. La spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per **attività esclusivamente di formazione** deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009).

c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;

(2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'**acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture**, nonché per l'acquisto di buoni taxi).

d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n.67;

(4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e le loro aziende, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, nonché gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare Comunicazione, anche se negativa, al Garante delle **spese pubblicitarie** effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico).

e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

(594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche adottano **piani triennali** per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali).

f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111;

(1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali effettuano operazioni di **acquisto di immobili** solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese).

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

L'art. 57-ter stabilisce che i revisori dei conti degli enti locali vengano estratti a sorte da un elenco provinciale anziché su base regionale. Viene inoltre stabilito che, in caso di organo collegiale, il presidente del collegio dei revisori venga direttamente eletto dal Consiglio comunale, provinciale o metropolitano, a maggioranza assoluta dei componenti.

INDENNITÀ DI FUNZIONE PER I PRESIDENTI DI PROVINCIA

E' riconosciuta ai Presidenti delle Province un'indennità di funzione, in misura pari a quella del Sindaco del Comune capoluogo (art. 57-quater).



RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI (ART. 4)

A decorrere dal 2020, i soggetti che affidano il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi a un'impresa, di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma sono tenuti a chiedere alle imprese appaltatrici, le quali sono obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento riferite alle ritenute fiscali e contributive trattenute ai lavoratori impiegati per l'esecuzione del contratto. Il versamento è effettuato dall'impresa appaltatrice senza possibilità di effettuare la compensazione dei crediti.

Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di pagamento ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Il committente è obbligato a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancato adempimento da parte di queste ultime degli obblighi di trasmissione della documentazione o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone Comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Il comma 5 stabilisce alcune deroghe alla disciplina introdotta dall'articolo in esame, specificando i casi in cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie possono procedere autonomamente al versamento delle ritenute.

La deroga riguarda le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie che

- risultino in attività da almeno tre anni,
- siano in regola con gli obblighi dichiarativi
- abbiano effettuato nei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio, versamenti complessivi per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi,
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti tributari e contributivi di ammontare superiore a 50.000 euro; sono esclusi dal computo gli importi dovuti per effetto di rateizzazione.



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TEMPI DI PAGAMENTO - ART. 50

Il comma 2 anticipa al 31 gennaio il termine fissato al 30 aprile dall'art. 7, comma 4-bis del DL 35/2013. Si tratta del termine per la comunicazione annuale alla PCC dell'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre dell'esercizio precedente, cui sono tenute le amministrazioni pubbliche.

Il comma 3 stabilisce che le amministrazioni pubbliche che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI), sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza della fattura.

L'obbligo dell'adempimento è previsto entro il 1° gennaio 2021. In virtù di tale adempimento, che assicura una migliore registrazione dei pagamenti delle fatture sulla PCC, a decorrere da tale data è abolito l'obbligo di comunicare mensilmente sulla PCC i dati relativi ai debiti commerciali non estinti e scaduti.

RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (ART. 38 BIS)

A decorrere dal 1° giugno 2020, nel caso di pagamenti effettuati con F24, si provvede al riversamento del TEFA spettante alla Provincia competente per territorio al netto della commissione spettante al comune.

Viene altresì stabilito che, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia.

LEGGE DI BILANCIO 2020

La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la Legge di Bilancio, di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 1° gennaio 2020.

FONDO PROGETTAZIONE (COMMI 51 - 58)

Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere:

- a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare;
- b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in



sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno tenendo conto del seguente ordine prioritario:

- a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

PROGETTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA (COMMI 258 - 260)

Al fine di accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi di cui all'articolo 157 del codice dei contratti pubblici sono affidati secondo le procedure di affidamento diretto previste dal codice dei contratti pubblici, in relazione ai contratti sotto soglia, fino alle soglie comunitarie previste per le forniture e i servizi.

I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

FINANZIAMENTO VIABILITÀ PROVINCIALE (COMMA 62)

Vengono modificati i commi 1076 e 1078 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, nel modo seguente:

a) il comma 1076 è sostituito dal seguente:

1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034»;

(testo originario: 1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023).

b) il comma 1078 è sostituito dal seguente:

« **1078.** Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del



bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

(testo originario 1078. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 30 giugno successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1072).

In virtù di tali modifiche e applicando i medesimi criteri di riparto utilizzati per il riparto 2018-2023 con D. M. 16 febbraio 2018 si avrebbero le seguenti somme per la Provincia di Treviso:

FINANZIAMENTI VIABILITA' PROVINCIA DI TREVISO					
ANNO 2019 € 300.000.000	ANNO 2020 € 350.000.000	ANNO 2021 € 400.000.000	ANNO 2022 € 550.000.000	ANNO 2023 € 550.000.000	ANNI 2024 - 2034 € 250.000.000
€ 3.561.605,20	€ 4.155.206,07	€ 4.748.806,93	€ 6.529.609,53	€ 6.529.609,53	€ 2.968.004,33

FINANZIAMENTO VIABILITÀ ED EDILIZIA SCOLASTICA (COMMI 63 - 64)

Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.

Le modalità di riparto saranno disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro la data del 31 gennaio 2020.

Viene previsto che il DPCM dovrà individuare:

- le risorse per ciascun settore di intervento;
- i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

L'individuazione degli enti beneficiari, degli interventi ammessi al finanziamento e del relativo importo è invece demandata ad un ulteriore decreto, emanato dai Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla pubblicazione del D.P.C.M. citato.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ (COMMI 79 - 80)

Si prevede la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il FCDE applicando la percentuale del 90%, anziché quella, rispettivamente, del 95% e del 100%, purché gli Enti abbiano registrato indicatori di tempestività dei pagamenti rispettosi dei termini previsti dal



comma 859, lettere a) e b), della legge di bilancio 2019. In corso d'anno gli Enti possano rettificare l'accontamento sulla base del miglioramento degli indici della capacità di riscossione.

VALIDITÀ GRADUATORIE PER ASSUNZIONI DI PERSONALE (COMMI 147 - 149)

La novità principale risiede nell'abrogazione del comma 361 della Legge 145/2018 ovvero della norma che prevedeva che le graduatorie fossero utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori.

Le graduatorie avranno una durata di solo due anni e non più di tre come in precedenza.

Per le graduatorie degli anni precedenti, le amministrazioni possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, nel rispetto dei seguenti limiti:

- a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
- b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
- c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.

RIDUZIONE VEICOLI INQUINANTI (COMMI 107 - 110)

E' introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni - dal 1° gennaio 2020 - allorché rinnovino gli autoveicoli in dotazione, di procedere in misura non inferiore al 50 per cento mediante l'acquisto o noleggio (nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale spesa) di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o ad idrogeno. Tale disposizione si applica in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI (COMMA 163)

Vengono introdotte alcune modifiche in materia di inadempimenti relativi al diritto di accesso civico e agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, si incide sulla responsabilità dirigenziale e sulle sanzioni per il responsabile della mancata pubblicazione dei dati ed informazioni.

STRUMENTI CENTRALIZZATI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE (COMMI 581 - 587)

Viene esteso l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione.



Gli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati di Consip possono essere utilizzati anche con riferimento ai lavori pubblici e alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (COMMI 816 - 836)

Viene istituito dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.

FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (COMMI 854 - 855)

È prorogata al 2021 l'entrata in vigore del nuovo fondo di accantonamento a carico degli enti locali per il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
avv. Carlo Rapicavoli